



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA
NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA
PERSICETO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 23.10.1997

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO	3
ART. 3 - ACCESSO AL CENTRO	3
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 5 - REGOLE GENERALI.....	4
ART. 6 – PULIZIE	5
ART. 7 - RAPPRESENTANZA.....	5
ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO.....	5
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI.....	5
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN ALLOGGIO NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI DI VIA PERSICETO N. 20.....	6

Art. 1 – Oggetto

Con il presente regolamento vengono dettate norme riferite all'accesso ed alla permanenza nel centro di prima accoglienza per immigrati extracomunitari di Via Persiceto n. 20.

Art. 2 - Requisiti per la concessione dell'alloggio

Hanno titolo per richiedere la concessione di un alloggio le famiglie di immigrati extracomunitari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) presenza abitativa all'interno del territorio comunale;
- 2) collocamento in attività lavorativa nel territorio comunale (residenza lavorativa);
- 3) mancanza di qualsiasi altro punto abitativo stabile, anche fuori del territorio comunale;
- 4) regolare permesso di soggiorno;
- 5) non avere mai riportato condanne penali, né avere carichi pendenti;
- 6) reddito complessivo non superiore a quello previsto per l'accesso agli alloggi E.R.P.;
- 7) presenza nel nucleo familiare di almeno un minore.

Art. 3 - Accesso al centro

L'accesso al centro è riservato a cittadini extracomunitari o rifugiati politici iscritti nella graduatoria di accesso, elaborata periodicamente dalla Giunta Comunale, sentita la 2^a Commissione Consiliare, previo esame ed istruttoria delle domande da parte del competente ufficio del Comune;

La graduatoria determina, sulla base dei punteggi assegnati, il diritto alla concessione dell'alloggio e l'ordine di entrata anche per i posti che si renderanno disponibili nel corso del periodo di validità della stessa;

L'immissione nel possesso dell'alloggio è subordinata alla sottoscrizione di apposito disciplinare conforme allo schema allegato al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale, come pure al versamento delle cauzioni previste dagli artt. 4 e 6 del suddetto schema.

Art. 4 - Durata della concessione

La permanenza nel Centro da parte dei concessionari deve considerarsi temporanea e di emergenza e non può comunque superare i 180 giorni, eventualmente rinnovabili, con provvedimento motivato, calcolati a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare per la concessione di cui all'articolo precedente, e comprensivi di eventuali giorni di assenza.

Art. 5 - Regole generali

L'accesso al centro è consentito al nucleo familiare titolare della concessione;

E' vietato cedere l'alloggio anche temporaneamente nonché alloggiare nella struttura e nell'area adiacente la stessa, anche per brevi periodi, persone non autorizzate dal Comune;

I concessionari che si allontanano per più di un mese dal Centro dovranno avvisare tempestivamente il Servizio Sociale comunale;

Qualora l'assenza si prolunghi per un periodo superiore a 3 mesi senza alcuna valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio con provvedimento motivato;

I concessionari e i visitatori sono tenuti ad un comportamento consono alle esigenze di vita comunitaria evitando di recare disturbo alla quiete ed al riposo delle altre persone presenti nel centro, nonché di provocare molestie di qualsiasi genere;

In particolare sono vietate le seguenti attività:

- a) installare stenditoi fissi alle finestre, salvo autorizzazione;
- b) depositare nei luoghi di uso comune attrezzi, utensili ed altri materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo, salvo che tali spazi non siano a ciò destinati;
- c) spaccare legna ed altro materiale negli spazi comuni ed all'interno degli alloggi;
- d) gettare nei sanitari materiali che possano otturarli o danneggiarli;
- e) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
- f) tenere depositi di gas in bombole o altro materiale combustibile;
- g) lasciare aperti cancelli ed accessi di uso comune;
- h) gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada e negli spazi comuni;
- i) sovraccaricare le strutture degli alloggi, solai ed altri vani;
- j) recare disturbo ai vicini con rumori o suoni molesti di qualsiasi natura;
- k) mettere vasi per fiori e piante sulle finestre se non opportunamente assicurati onde evitare cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare danno agli altri inquilini;
- l) tenere nell'alloggio animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscono pericolo;
Al riguardo devono essere adottate le opportune misure di cautela, sicurezza, rispetto dell'igiene. I proprietari di animali sono comunque responsabili dei danni arrecati a persone e cose;
- m) introdurre nell'area cortiliva autoveicoli;
- n) modificare in qualunque modo l'estetica dei fabbricati e l'assetto dell'area cortiliva, costruire baracche, coperture od altri manufatti abusivi;
- o) ogni altro atto o fatto non conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – Pulizie

I concessionari sono tenuti a provvedere alla pulizia dell'alloggio e degli spazi comuni secondo le modalità di seguito indicate:

- almeno una volta alla settimana per le scale;
- almeno due volte alla settimana per gli spazi comuni;
- almeno due volte al mese la manutenzione del verde e della relativa area cortiliva.

Il Comitato condominiale stabilisce i turni di lavoro per i concessionari, con criteri di rotazione e di distribuzione del carico di attività.

Art. 7 - Rappresentanza

I concessionari degli alloggi presenti nella struttura eleggono nel proprio seno un Comitato condominiale incaricato dei seguenti compiti:

- a) rappresentare presso l'Amministrazione comunale i concessionari degli alloggi relativamente a questioni e rapporti di interesse collettivo e/o comune, nonché rendersi portavoce, ad istanza di parte, delle questioni poste da singoli concessionari;
- b) vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento;
- c) informare l'Amministrazione comunale di ogni fatto anomalo o comunque idoneo a pregiudicare il corretto andamento della vita collettiva e della presunta commissione di reati od altri fatti penalmente rilevanti commessi all'interno del centro;
- d) segnalare all'Amministrazione comunale le assenze di concessionari di durata superiore a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e) proporre motivatamente all'Amministrazione Comunale ogni opportuna iniziativa relativa alla vita del Centro;
- f) promuovere iniziative di carattere culturale, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale
- g) predisporre uno schema di turnazione dei lavori di pulizia delle parti comuni, da eseguirsi con le modalità indicate nell'art. 6;
- h) indire ogni due mesi un'assemblea dei concessionari per la discussione di problemi attinenti il Centro.

Art. 8 - Composizione del Comitato

Il Comitato condominiale è composto da n. 3 rappresentanti dei nuclei familiari presenti nel centro, eletti dai componenti maggiorenni.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il mancato rispetto delle presenti norme regolamentari come pure delle clausole contenute nel disciplinare per la concessione, comporta la decadenza immediata dalla stessa.

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN
ALLOGGIO NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI DI VIA PERSICETO N. 20**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
nella Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia,

PREMESSO

che il Comune di Anzola dell'Emilia ha realizzato alcuni alloggi per la prima accoglienza di immigrati extracomunitari in Via Persiceto n. 20;

che con atto di Consiglio Comunale n° 90 del 23/10/1997, è stato approvato il Regolamento per l'accesso temporaneo e la gestione di detto Centro, nel testo che viene allegato alla presente,

TRA

Il **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**, rappresentato dall'Ing. Marchegiani Giuseppe, nato a Pescara il 26/08/1950, in qualità di Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione Economico/Territoriale, domiciliato per la sua carica in Anzola dell'Emilia - Via Grimandi n° 1 (C.F. 80062710373)

E

Il Sig.
nato a _____ il _____
(C.F. _____)

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante della presente concessione.

Art. 2 – In esecuzione del regolamento come sopra approvato, il Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in uso al nucleo familiare composto da :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

i locali siti in Anzola dell'Emilia - Via Persiceto n. 20 - contraddistinti con il n° _____, siti al piano _____ e consistenti in _____

....., di circa mq., oltre a cantina ubicata nel seminterrato.

La presente concessione amministrativa potrà essere ritirata in forza di apposito provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Non e' comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione di immobili, di cui alla Legge n. 392/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – La concessione avrà durata massima di 180 giorni, eventualmente rinnovabili, calcolati dalla data di sottoscrizione della presente concessione, e comprensivi di eventuali giorni di assenza.

Art. 4 – Il canone concessorio viene stabilito in L. mensili, da pagarsi in rate mensili uguali anticipate, entro il giorno 15 del mese, calcolato in misura pari al costo locativo ad equo canone di un alloggio avente analoghe caratteristiche.

Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori e non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.

Qualora il concessionario si rendesse moroso anche di una sola mensilità, a decorrere dal giorno successivo al termine di pagamento, l'ammontare della rata insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali.

All'atto della firma della presente concessione il concessionario dovrà versare un deposito cauzionale pari a 2 mensilità del canone concessorio.

Dopo un numero massimo di 4 rinnovi, possibili solo in circostanze eccezionali, il canone di concessione, come sopra determinato, sarà aumentato nella misura del 50%.

Art. 5 – I locali in oggetto vengono concessi ad uso di alloggio temporaneo di emergenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento come sopra approvato.

E' vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata della concessione, destinare i locali ad uso diverso.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

Art. 6 – Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono.

Art. 7 – Il concedente ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

Art. 8 – Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri componenti il nucleo familiare, terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

Il concessionario esonera altresì il concedente da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fuga di gas, incendi e per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.

Art. 9 – Il concessionario ha facoltà di recesso senza obbligo di motivazione: l'eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione, che dovrà essere effettuata per iscritto ed acclarata al Protocollo generale del Comune.

Art. 10 – Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la seguente concessione, nessuna eccettuata ed esclusa.

Art. 11 – Per tutto quanto non previsto dalla presente concessione amministrativa si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento che viene allegato alla presente.

Anzola, li

Il Direttore dell' Area
()

Il Concessionario
()

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, previa lettura delle clausole contenute nella presente concessione, con particolare riguardo alle n. 2 - 4 - 5 -8 - dichiara di espressamente approvarle reietta ogni eccezione ed istanza.

Anzola, li

Il Direttore dell' Area
()

Il Concessionario
()